



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



*UFFICIO AFFARI GENERALI E
CONTRATTI*

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO
A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

CIG 8735508140

Articolo 1. Oggetto del contratto	3
Articolo 2. Durata del contratto	3
Articolo 3. Importo del servizio.....	3
Articolo 4. Aggiudicazione e Stipula.....	4
Articolo 5 Cauzione definitiva.....	5
Articolo 6. Modalità di esecuzione del contratto	5
Articolo 8 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni	5
Articolo 10. Modalità di fatturazione e pagamento	6
Articolo 11. Oneri contrattuali.....	7
Articolo 12. Obblighi dell’aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti.....	7
Articolo 13. Responsabilità dell’Aggiudicatario e coperture assicurative.....	7
Articolo 14. Quinto d’obbligo.....	7
Articolo 15. Domicilio legale.....	8
Articolo 16. Personale dell’impresa.....	8
Articolo 17 Trattamento dei dati personali	8
Articolo 18. Penali	9
Articolo 19. Risoluzione del contratto e recesso.....	10
Articolo 20. Foro competente	12
Articolo 21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	13
Articolo 22. Riservatezza.....	13
Articolo 23 Disposizioni finali.....	14

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

Articolo 1. Oggetto del contratto

Costituiscono oggetto del contratto i lavori di “Realizzazione del nuovo impianto di spegnimento a gas presente nel locale CED ed opere di compartimentazione ai fini antincendio”.

Per le specifiche tecniche, qualità e quantità delle singole lavorazioni si rimanda alla documentazione progettuale (già allegata al bando di gara) facente parte integrante del presente contratto.

Articolo 2. Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 64 (sessantaquattro) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che sarà redatto entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto (lo sviluppo delle lavorazioni è indicato nel cronoprogramma lavori redatto in fase progettuale ed allegato alla documentazione di gara).

Articolo 3. Importo dei lavori

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso):	112.152, 55 €
B	Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):	6.972,20 €
C	Ribasso d'asta (_____ %):	€
D	Ammontare netto (calcolato come A-C) pari a:	€
E	Importo netto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza (calcolato come D+B):	€
F	Importo IVA (22% di E):	€
G	Importo netto comprensivo di IVA (E+F):	€

Con l'importo di € () comprensivo di IVA di Legge (omnicomprensivo di ogni onere e tributo), l'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati come descritti in epigrafe, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Il contratto è stipulato interamente a corpo, secondo le indicazioni dell'art. 3 del Codice. Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

Articolo 4. Aggiudicazione e Stipula

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'Aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, fatta salva eventuale esecuzione anticipata del servizio.

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà produrre il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo una delle modalità e nelle forme ivi previste.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il "Sistema" genera un "Documento di Accettazione" che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

L'Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l'imposta di bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari ad euro 16,00 per ogni "foglio" del "documento di stipula".

Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall'Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati all'interno del MEPA (Risposta n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- o mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso l'Aggiudicatario potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario;

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

- o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'Autorità la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta secondo una delle modalità di cui al punto precedente, unitamente ad autodichiarazione ex artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. con la quale l'Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato esclusivamente in relazione al predetto "documento di stipula" e non in relazione ad altri documenti. garantisce l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 8 D.p.r. n. 642/1972 e in conformità a quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Articolo 5 Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre, entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della "garanzia definitiva" secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dall'art.93, comma 7 del medesimo d.lgs., che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Articolo 6. Modalità di esecuzione del contratto

I lavori di cui all'articolo 1 hanno ad oggetto le attività indicate nelle Specifiche Tecniche e devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità e tempistiche previste in detto documento e nella documentazione di gara; la mancata esecuzione dei lavori e delle prestazioni indicate nella citata documentazione comporta grave inadempimento come indicato agli artt.18 e 19 del presente Documento di gara.

Articolo 8 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L'Autorità procederà alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso l'operato del RUP e del Direttore dei Lavori che vigileranno sulla corretta esecuzione della prestazione.

Il direttore dei lavori adotta ordini di servizio scritti cui l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi. L'appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

l'offerta presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Articolo 10. Modalità di fatturazione e pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità dell'esecuzione della prestazione (attestata dalla documentazione contabile redatta dal Direttore dei Lavori e dal RUP) e di regolarità contributiva del Fornitore mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 comma 7 della l. 136/10 s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

Il pagamento del corrispettivo avverrà nei seguenti termini:

- 20% dell'importo da corrispondersi all'avvio del contratto (a titolo di anticipazione contrattuale), farà fede a tal fine la data del verbale di avvio del lavoro;
- 80% al completamento della prestazione.

Ciascuna fattura, recante la dicitura: "*Lavori compartimentazione CED – UAGEC 1228*", dovrà essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n. 55 s.m.i. e corredata dal Codice Unico d'Ufficio (CUU) UFF1VB, indicare il CIG 8735508140 ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI.

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di *split payment* di cui all'art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i.

Su ciascuna fattura è inoltre applicata la ritenuta dello 0,5% sull'importo netto, in applicazione di quanto previsto dall'art.30, co.5-bis D.Lgs.n.50/2016.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel servizio, il R.U.P., invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la AGCM provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 4, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

La fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l'AGCM comunichi (a mezzo PEC o email) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

Articolo 11. Oneri contrattuali

L'Aggiudicatario si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'aggiudicatario.

Articolo 12. Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13. Responsabilità dell'Aggiudicatario e coperture assicurative

L'Aggiudicatario, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi dell'Aggiudicatario, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Tali polizze dovranno rispettare le garanzie ed i massimali minimi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla vigente normativa regolante la materia.

Trova applicazione l'art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. n. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.

Articolo 14. Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (venti per cento) dell'ammontare presunto

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

dell'appalto. Oltre questo limite l'Aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Articolo 15. Domicilio legale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 16. Personale dell'impresa

L'Appaltatore si impegna a comunicare, prima dell'inizio delle attività, i nomi dei soggetti che saranno impiegati nella realizzazione dei lavori oggetto della presente procedura e a non sostituire tale personale senza il preventivo benestare dell'Agcm.

Tutto il personale dovrà essere munito di speciali distintivi o contrassegni di riconoscimento; ad esso verrà consentito l'accesso ai locali interessati dall'esecuzione delle opere.

L'Agcm si riserva, la possibilità di escludere coloro che non siano di proprio gradimento per cattivo contegno, incapacità o inidoneità nell'esecuzione del proprio dovere.

Articolo 17 Trattamento dei dati personali

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).

Articolo 18. Penali

In caso di mancato rispetto delle tempistiche di avvio e svolgimento dei lavori così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, nel Progetto esecutivo e relativi allegati e nella documentazione di gara, l'Aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dell'0,1% (1 per mille) dell'intero importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo fino all'effettivo adeguamento.

In ogni caso, ferme le penali da ritardo sopra previste, il mancato rispetto del termine improrogabile per l'inizio dei lavori di cui al Capitolato tecnico, fissato in 15 giorni dalla data della stipula, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 cod.civ. e comporta l'applicazione di una penale pari a euro 500,00. Allo stesso modo, il mancato rispetto del termine improrogabile per la conclusione dei lavori, fissato dal capitolato tecnico in 64 giorni dalla data del verbale di inizio attività, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 cod.civ. e comporta l'applicazione di una penale pari a euro 1.000,00.

Inoltre, qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal contratto di appalto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno tempestivamente segnalate affinché l'impresa provveda a sanare

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

immediatamente la situazione. In tal caso, nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC/email.

L'Aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l'importo contrattuale complessivo, l'Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Autorità l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L'Aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

Articolo 19. Risoluzione del contratto e recesso

1. Fermi restando i casi di risoluzione espressamente previsti nella documentazione di gara, e salvo quanto disposto dall'articolo "Penali", l'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento dei lavori oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, le prestazioni siano erogate in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

La mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione dei lavori previsti nel Capitolato tecnico, salva comunque l'applicazione delle penali previste al precedente art.18, saranno considerati grave inadempimento e costituiranno, se reiterati, motivo di risoluzione del contratto.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 17 (Trattamento dei dati personali) e nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare i lavori oggetto della presente gara all'Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria.

In caso di difetti, incompletezze o vizi gravi e ripetuti che determinino l'inosservanza di più richieste di intervento o facciano considerare i lavori stessi come non eseguiti o non rispondenti allo scopo per i quali sono stati ordinati, l'AGCM potrà procedere alla risoluzione del contratto. A tal fine si applicano le norme previste dal d.lgs. 50/2016 s.m.i.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione contemplate nel presente documento, il contratto, potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento dell'Appaltatore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

3. L'Agcm, ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto di diritto in applicazione dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. nelle ipotesi contemplate al comma 1 di tale disposizione, nonché a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi, da considerarsi integranti grave inadempimento contrattuale:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;
- j) tre diffide per inadempimento e/o ritardo, comunicate ai sensi del presente articolo;
- k) perdita da parte del Prestatore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
- l) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) mancata reintegrazione della cauzione di cui **all'art 18** del presente Capitolato;
- n) violazione degli obblighi di riservatezza indicati nel contratto;
- o) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità, allegati alla R.D.O. che costituirà parte integrante del contratto. L'Agcm è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

di appalto, la Consob ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti – pena l'esclusione dalla gara – di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario;

p) mancato rispetto dei termini improrogabili di cui all'art. 1.3.1 del Capitolato tecnico e richiamati al precedente articolo 16 "Penali".

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Nei casi contemplati dall'art. 108, comma 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. trova applicazione quanto ivi disposto.

6. In relazione alle ipotesi di cui al comma 3 ed al comma 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. trova applicazione quanto previsto nelle citate disposizioni normative.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente in fase esecutiva, è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della Pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente in fase esecutiva si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Per quanto non previsto dai precedenti commi trova applicazione la disciplina di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

10. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la Committente in fase esecutiva, comunichi per iscritto, a mezzo posta certificata all'appaltatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c..

11. La Committente in fase esecutiva si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., cui si fa rinvio.

ART. 17. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le attività svolte dall'Appaltatore saranno soggette all'esatta osservanza

Articolo 20. Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
--	---

Articolo 21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett a), n.6 del d.l. n.187/2010).

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6, comma 4, della legge n.136/2010).

Articolo 22. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il medesimo obbligo di riservatezza dovrà essere osservato anche successivamente alla scadenza del contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

In particolare il Fornitore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PRESENTE NEL LOCALE CED PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA'</p>
---	--

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione all'Autorità.

Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l'Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l'obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

Articolo 23 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 22.